



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA_DEC-2011-0000573 del 27/10/2011

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” ed in particolare l’articolo 7, comma 3 e comma 5;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e in particolare l’art. 8, comma 2, che così dispone: “*Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadono nel campo di applicazione di cui all’allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90*”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e in particolare l’art. 10, comma 1, che così dispone: “*il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo della autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa*



valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tal fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005";

VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", ed in particolare il comma 5 dell'art. 4 "*Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni*", che così dispone: "*Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento*";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA - IPPC;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 224, del 7 agosto 2008, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA - IPPC e del relativo Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.Lgs. n. 216 del 04 aprile 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico inerente l'assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale relativa al progetto VIA e AIA congiunto "Raffineria di Taranto - Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa" da realizzarsi nel Comune di Taranto, presentata in data 15 aprile 2010, acquisita al prot. DVA-2010-09910 del 16/04/2010, dalla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing;

PRESO ATTO che la Società proponente, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha provveduto a dare comunicazione al pubblico dell'avvenuto deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale e delle successive integrazioni, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" in data 15 aprile 2010;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 14 gennaio 2011 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Gazzetta del Mezzogiorno";

ATTESO che:



- ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, acquisite o da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- è fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.

CONSIDERATO che il progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa, consiste nelle seguenti opere:

Interventi Offshore in ambiente marino:

- prolungamento del pontile esistente a servizio della Raffineria;
 - adeguamento dei servizi ausiliari asserviti al pontile.
- Interventi Onshore in ambiente terrestre;
- costruzione di due nuovi serbatoi di stoccaggio greggio Tempa Rossa;





*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- costruzione di due nuove aree di pompaggio per la spedizione del greggio Tempa Rossa e del greggio Val d'Agri al nuovo pontile;
- costruzione nuova linea di trasferimento greggio Tempa Rossa dai nuovi serbatoi al nuovo pontile;
- costruzione nuova linea di trasferimento greggio Val d'Agri dai serbatoi esistenti al nuovo pontile;
- costruzione di un nuovo impianto pre-raffreddamento greggio Tempa Rossa;
- costruzione di due nuovi impianti di recupero vapori a integrazione dell'esistente, uno per la gestione dei vapori da caricamento greggio Tempa Rossa e uno per la gestione dei vapori da caricamento greggio Val d'Agri;
- adeguamento/potenziamento servizi ausiliari asserviti alle nuove installazioni onshore.

Tali interventi non prevedono un incremento della capacità di raffinazione attuale, ma solo un aumento della capacità di movimentazione greggio che si porterà a 2,7 Mt/a.

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza presentata in data 15 aprile 2010, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, non sono pervenuti pareri ed osservazioni;



ACQUISITO il parere istruttorio conclusivo AIA, prot. CIPPC-00_2011-0647 del 14/04/2011, acquisito al prot. CTVA-2011-1434 del 14/04/2011;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 756 del 21 giugno 2011 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

VISTO il piano di monitoraggio e controllo (PMC) allegato al suddetto parere;

ACQUISITO il parere positivo espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota prot. 22521 del 11/07/2011 (prot. DVA-2011-16777 del 12/07/2011), che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che non risulta pervenuto, entro i termini previsti dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il parere della Regione Puglia;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa al progetto "Raffineria di Taranto - Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento "Tempa Rossa" da realizzarsi nel Comune di Taranto", proposto dalla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, rientra nell'ambito della procedura unificata VIA-AIA ai sensi del comma 2 dell'art. 8 "Norme di organizzazione" del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il Decreto AIA rilasciato alla Raffineria di Taranto, Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing in data 24.05.2010 con prot. DVA-DEC-2010-000273;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2007-0000894 rilasciato alla Raffineria di Taranto, Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, in data 19/11/2007 relativo al progetto di integrazione di una unità Hydrocracking nell'esistente unità RHU - unità per la conversione con idrogeno dei prodotti pesanti;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 26 del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 4/2008, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto sopraindicato e alla contestuale autorizzazione all'esercizio di cui al D.Lgs. 59/2005;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto "Raffineria di Taranto - Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento "Tempa Rossa" da realizzarsi nel Comune di Taranto", proposto dalla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, e la contestuale autorizzazione all'esercizio, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:



Art. 1
PRESCRIZIONI

A) *Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS:*

- 1 Preventivamente alla costruzione dell'opera dovrà prevedersi l'attuazione di un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), integrativo del PMC previsto nel parere AIA ed allegato di seguito, strutturato su tre fasi distinte: ante operam, costruzione, post operam, e che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione degli enti competenti. Il Piano dovrà prevedere, per tutte le fasi, un approfondito monitoraggio della qualità dell'ambiente marino con particolare riferimento a quei parametri potenzialmente sensibili agli impatti associati al traffico navale (torbidità, rumore etc). In particolare la fase ante operam dovrà prevedere delle stazioni di monitoraggio in numero e con ubicazioni adeguate al monitoraggio degli impatti associati al traffico navale nell'area di interesse.

- 2 il proponente dovrà presentare entro l'avvio dei lavori di costruzione del progetto un piano di intervento composto di interventi gestionali e/o tecnologici che permetta di conseguire la totale compensazione dell'incremento di emissioni di VOC (36 t/anno) dovute al progetto Tempa Rossa e quindi mantenere l'assetto emissivo inalterato rispetto all'ante operam.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

3 Aree SIN - I lavori previsti dal progetto potranno avere inizio soltanto dopo la conclusione della procedura di caratterizzazione ed eventuale bonifica delle aree a mare e a terra direttamente interessate, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal DM 26.2.2003 del MATTM e sulla base di quanto eventualmente specificato e prescritto al riguardo in sede di Conferenza dei Servizi dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche. Qualora fosse necessaria la bonifica, la procedura in questione si riterrà conclusa - e quindi i lavori potranno essere iniziati - soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell'intervento.

4 Sedimenti Marini

a. Simulazione numerica della dispersione dei sedimenti. Prima dell'inizio della fase di progettazione esecutiva dovrà essere effettuata una simulazione numerica complessiva della dispersione dei sedimenti nell'ambiente marino mediante l'utilizzo di opportuni modelli tridimensionali certificati che tengano conto:

- I. delle effettive caratteristiche delle navi attraccanti al pontile in termini di dimensioni, potenza, caratteristiche degli scafi e delle eliche, ecc.,
- II. dei parametri fisici, geologici e geotecnici dei sedimenti e delle quantità di inquinanti eventualmente presenti in corrispondenza delle rotte delle navi,
- III. delle velocità di ricaduta sul fondo marino ("*Fall Velocity Susp. Current*"),



IV. del campo idrodinamico di base dovuto al regime delle correnti e delle onde.

Le suddette simulazioni dovranno essere eseguite lungo le rotte (corridoi) previste per le navi trasportanti il greggio sia in avvicinamento che in uscita dal pontile, e comunque per una lunghezza delle rotte non inferiore a 10 km misurata a partire dal pontile con scansione di almeno 1 km. In ogni punto analizzato dovranno essere fornite e analizzate come minimo, ma non in modo limitativo, le concentrazioni areali dei sedimenti posti in sospensione e le corrispondenti percentuali di eventuali inquinanti, il tutto a diversi livelli d'acqua misurati a partire dal fondale marino, i tempi di risospensione, ecc. Il campo di corrente e le onde anomale ("Bernoulli Wake") generate dal transito delle navi che si propagano anche verso il basso fondale dando luogo a "stress" e a conseguente risospensione dei sedimenti dovrà essere valutato a mezzo di opportuni software tridimensionali (i.e. "Shipflow" o equivalenti) che tengano conto delle reali caratteristiche delle navi.

In funzione dei risultati che scaturiranno dalle suddette simulazioni, in fase di verifica di ottemperanza, potranno essere o meno prescritte limitazioni sulle velocità di crociera e sulle modalità di manovra delle navi entro i suddetti corridoi, sull'intervallo di transito di una nave rispetto all'altra (anche se non direttamente connessa all'impianto), al fine di garantire comunque che la dispersione dei sedimenti sia circoscritta entro una specifica distanza (fascia di rispetto) di 400 m rispetto alla





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

rotta delle navi stesse. Tutto ciò al fine di garantire che, in ogni condizione ambientale, la concentrazione di eventuali inquinanti contenuto nei sedimenti in sospensione sia inferiore ai limite di legge.

b. Monitoraggi periodici. Al fine di verificare il riscontro dei risultati scaturiti dai modelli matematici, in corso d'esercizio il Proponente, di concerto con il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dovrà predisporre un Piano di Monitoraggio e relative Specifiche Operative oggetto di specifica approvazione da parte del Ministero stesso prima dell'adozione. Al fine di riscontrare i risultati dal modello matematico applicato, in fase di esercizio dovranno essere effettuati a cura dell'ARPA Puglia, con oneri a carico del Proponente, misure e controlli a campione della concentrazione dei sedimenti e della conseguente percentuale di eventuali inquinanti posti in sospensione al bordo della fascia esterna del corridoio di transito delle navi. Tali controlli saranno effettuati in corrispondenza di specifici transetti a determinate altezze dal fondale che saranno definite sulla base delle suddette Linee Guida e Specifiche Operative su almeno il 5% delle navi in transito e comunque almeno 1 volta al mese. In funzione dei risultati che scaturiranno dal monitoraggio periodico potranno essere prescritte ulteriori limitazioni più restrittive sulle velocità di crociera e sulle modalità di manovra delle navi entro i suddetti corridoi, sull'intervallo di transito di una nave rispetto all'altra, ecc. al fine di garantire comunque il rispetto dei parametri di dispersione dei sedimenti precedentemente fissati all'interno



della fascia di rispetto. Tutti i risultati ottenuti dovranno essere raccolti in una specifica banca dati ("Data Base") e resi disponibili al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare almeno ogni 2 anni.

- 5 Aria - Implementare il sistema di rilevamento esistente della qualità dell'aria con una centralina dedicata, da posizionarsi in accordo con Arpa Puglia e con costi di installazione e gestione a carico del Proponente, per il rilevamento degli inquinanti atmosferici derivanti dal nuovo input emissivo di progetto, con particolare riferimento all'ozono secondo i parametri definiti all'allegato 12 del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155. Nel caso in cui i livelli dell'ozono per il periodo di riferimento vengano superati rispetto ai valori dell'anno precedente all'esercizio dei due serbatoi Tempa Rossa, dovranno essere messe in atto ulteriori misure di mitigazione in riduzione dei VOC di pertinenza della raffineria.

B) Prescrizioni della Commissione IPPC

- 1 Capacità produttiva - Il proponente dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA e secondo AIA rilasciata di 6.500.000 t/anno; ogni altra modifica sostanziale del ciclo dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e di controllo fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o legislazione vigente.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

2 Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili:

a. In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti:

- 1) tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato;
- 2) adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi possano essere trascinati al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;
- 3) deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose ecc.);
- 4) i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità almeno pari al 100% di quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono e secondo le regole tecniche di progettazione; altresì dovrà essere garantita la tenuta dei suddetti bacini di contenimento secondario; nel caso in cui più serbatoi siano perimetrali dallo stesso bacino di contenimento, la sua



capacità volumetrica non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande;

- 5) Il Proponente dovrà fornire entro 3 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale un cronoprogramma dell'adeguamento dei serbatoi che non presentano doppie tenute programmandone la messa fuori servizio ovvero la loro sostituzione.
- 6) Al fine di evitare eventuali sversamenti, il Proponente dovrà garantire la pavimentazione e l'impermeabilizzazione dell'intero tragitto delle 2 nuove condotte.

b. In relazione all'approvvigionamento di combustibili in alcuni casi stoccato nei serbatoi descritti, si prescrive la loro caratterizzazione ai sensi dell'allegato X, alla Parte V del D.Lgs. 152/06, in termini di portata, pressione, potere calorifico e composizione media dei componenti principali e per i liquidi in termini di viscosità, percentuali di acqua e sedimenti, di zolfo, di residuo carbonioso, di nichel e vanadio, di ceneri e di PCB/PCT con le modalità e frequenza indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale si rimanda; tale analisi è utile anche per un calcolo delle emissioni prodotte da un eventuale utilizzo.

3 Aria

- a. Emissioni convogliate: relativamente alle Emissioni convogliate in aria si confermano gli attuali limiti di bolla, così come previsti da Decreto DVA-DEC-2010-0000273 del 24-05-2010;
- b. Emissioni diffuse e fuggitive: La Raffineria, in accordo con le prescrizioni del Decreto AIA del 24/05/2010, e secondo le MTD per la riduzione delle emissioni fuggitive di VOC, sta sviluppando





Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

un programma di Leak Detection and Repair (LDAR) su pompe, compressori, valvole, scambiatori, flange e connettori della Raffineria. Tale programma verrà esteso anche agli impianti del progetto di Tempa Rossa. Una volta realizzato il progetto di Tempa Rossa, la Raffineria estenderà i controlli semestrali dei COV, attualmente effettuati presso l'area pensile di carico prodotti petroliferi, anche alla piattaforma di carico P3. Per l'esercizio dell'impianto, il Proponente deve trasmettere all'Autorità competente, entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il programma di manutenzione periodica finalizzato all'individuazione delle perdite e alle relative riparazioni LDAR (Leak Detection and Repair) al fine di monitorare e ridurre le emissioni fuggitive. Tale programma dovrà essere implementato secondo le modalità indicate nel PMC.

4 Acqua

a. Per l'esercizio dell'impianto: Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale i controlli degli scarichi idrici, per la verifica del rispetto dei limiti, devono essere effettuati immediatamente a valle dei relativi trattamenti.

b. Per gli scarichi parziali: Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'AIA il Proponente dovrà adottare un sistema di monitoraggio delle acque di raffreddamento prima del convogliamento con gli altri scarichi della rete fognaria di stabilimento, come specificato nel PMC.

c. Laddove previsto nel PMC, gli scarichi dovranno essere sottoposti a controllo analitico secondo le definite modalità e frequenze.



5 Rifiuti - Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il Proponente deve effettuare una tantum la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti, e comunque ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti. Si prescrive per l'esercizio dell'impianto, in relazione ai rifiuti:

a. Il Deposito Temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato nella lettera m) dell'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di seguito riportato: "m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1. *i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);*
2. *i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il*





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- 3. il Deposito Temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- 4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose*;*
- 5. Per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.*

b. Il Proponente deve garantire la corretta applicazione del Deposito Temporaneo dei rifiuti, in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione, ed in particolare:

- 1) le Aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- 2) lo stoccaggio deve essere organizzato in Aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
- 3) ciascun Area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione,



- indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 4) il Proponente deve presentare entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione uno studio di fattibilità circa l'impermeabilizzazione della superficie di tutte le Aree di deposito al fine di renderle resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - 5) il Proponente deve presentare entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione uno studio di fattibilità circa le coperture fisse o mobili dei siti di stoccaggio, in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici;
 - 6) tutte le acque di meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi devono essere coltate ed inviate all'impianto di trattamento reflui;
 - 7) le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite;
 - 8) i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- 9) i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccameto o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
- 10) i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 11) i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccameto e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi;
- 12) i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso;
- 13) i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;



- 14) il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996;
- 15) il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;

c. Il Proponente dovrà garantire la corretta applicazione del Deposito Temporaneo dei rifiuti, purchè venga garantito il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera m) al comma 1 dell'Art. 183 del D. Lgs 152/06.; per tale attività il Proponente deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo) e dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei Depositi Temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi e dovranno altresì essere controllate le etichettature. Si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati;

d. Il Deposito Preliminare/Messa in Riserva deve essere specificato per:

Le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso lo stoccaggio (attività di cui ai punti D 15 e R 13 dell'All. B e C della parte quarta del D. Lgs. 152/06) con i relativi quantitativi massimi stoccabili per:





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- I. rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio di cui all'All. D della parte quarta del D. Lgs. 152/06, individuabili con i codici CER con indicazione anche del Totale dei rifiuti speciali non pericolosi e della capacità massima di stoccaggio.
- II. rifiuti speciali pericolosi prodotti in proprio di cui all'All. D della parte quarta del D. Lgs. 152/06, individuabili con i codici CER con il Totale rifiuti speciali pericolosi e della capacità massima di stoccaggio.
- III. Lo stoccaggio dovrà costituire fase preliminare al conferimento in altri impianti di smaltimento o recupero autorizzati;
- IV. I rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti non oltre 12 mesi dalla data della loro produzione;
- V. I rifiuti dovranno essere stoccati in contenitori idonei in possesso di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- VI. I contenitori di cui al punto precedente dovranno essere collocati esclusivamente nell'area di Deposito Preliminare nei punti indicati per le:
 - Zona A - Rifiuti non pericolosi
 - Zona B - Rifiuti pericolosi
- VII. I contenitori fissi e mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere contrassegnati da apposite etichette e targhe ben visibili, indicanti la natura e la pericolosità dei rifiuti in essi contenuti.



6 Rumore:

a. Dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e quelli previsti nel Piano di Classificazione Acustica comunale. In caso di superamento persistente dei limiti di legge, il Proponente dovrà fornire comunicazione all'A.C., ed intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori, dopo idonea identificazione delle misure di risanamento tecnicamente fattibili da concordare con l'ARPA. A valle degli interventi dovrà procedere a nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia.

b. Occorre effettuare comunque un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno, entro 1 anno dal rilascio dell'AIA e ad esito conforme, almeno ogni 4 anni, per verificare non solamente il rispetto dei limiti normativi e, in caso di superamento dei limiti di legge, intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori.

7 Manutenzione ordinaria e straordinaria. Malfunzionamenti ed Eventi incidentali:

a. Il Proponente deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Proponente dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.

b. Il Proponente, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Proponente dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo.

c. In caso di malfunzionamenti, il Proponente dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verificano rilasci ambientali di rilievo. Il Proponente ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

d. Il Proponente deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali ed a tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

e. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.



f. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente quindi tali da poter determinare potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Proponente ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Proponente ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Proponente inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

g. Il Proponente deve fornire ulteriori informazioni sulla Analisi dei rischi ambientali ed in particolare nella valutazione degli scenari incidentali dei cosiddetti Effetti d'Area, ovvero la mancanza di alimentazione elettrica, gli effetti da alluvioni, l'eventuale instabilizzazione delle strutture e/o dei sottoservizi (es. cedimenti differenziali), i malfunzionamenti delle torce (es. spegnimento per allagamento) ove esistenti.

- 8 Dismissioni e ripristino dei luoghi - In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, 1 anno prima della scadenza dell'A.I.A., il Proponente dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente un piano di bonifica e ripristino ambientale al fine di minimizzare gli impatti causati dalla presenza





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

dell'opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni iniziali. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs 152/06.

- 9 Prescrizioni da procedimenti autorizzativi - Restano a carico del Proponente, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Proponente tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati nell'AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto.
- 10 Piano di monitoraggio e controllo
- a. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) predisposto dal Proponente e approvato da ISPRA, già individuato quale ente di controllo dal MATTM, ad esito del parere istruttorio costituisce parte integrante del presente parere per l'impianto in riferimento.
- b. Nell'attuazione di suddetto piano, il Proponente ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
- 1) trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ISPRA e ARPA/APPA, alla Provincia e ai Comuni interessati;



- 2) comunicazione all'Autorità competente per il controllo ISPRA ed ARPA territorialmente competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
 - 3) tempestiva informazione ad ISPRA ed ARPA territorialmente competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
- c. Le modalità per le suddette comunicazioni sono contenute nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente parere.
 - d. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.
 - e. Il Proponente ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto.
 - f. Entro 6 mesi dal rilascio del Decreto di Compatibilità Ambientale il Proponente deve applicare le modalità contenute nel PMC.
 - g. Per impianti esistenti, il Proponente entro i 6 mesi successivi al rilascio del Decreto di Compatibilità Ambientale concorda con l'ente di controllo ISPRA e ARPA il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto.

C) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

1. Tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, con la quale pertanto manterranno costanti contatti.

2. Nel caso di ritrovamenti archeologici e fossiliferi l'indagine dovrà essere condotta fino ad esaurimento del deposito archeologico comprensivo anche di eventuali analisi e/o altri interventi che si rendano necessari ed opportuni in corso d'opera.
3. Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici competente, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.
4. Nel merito delle proposte opere di compensazione indicate dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici



nelle note prot. n. 9818 del 20/05/2010 (prot. n. 8353 del 20/05/2010) e doppio protocollo n. 9541 del 27/05/2011 - 10826 del 20/06/2011 - entrambe le note trascritte integralmente nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali - considerato che il Complesso demaniale di Santa Maria della Giustizia è ubicato all'interno dell'ambito territoriale interessato dall'intervento in esame e che la loro attuazione può consentire una positiva ricaduta per il medesimo territorio sia in termini di valorizzazione del complesso monumentale, sia in termini di fruibilità dello stesso da parte delle popolazioni locali, si prescrive che, prima dell'Autorizzazione dell'impianto previsto dalla presente procedura VIA dovrà essere stipulato apposito Accordo con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia per il restauro e consolidamento dello stesso monumento. I tempi e le modalità di realizzazione delle opere di compensazione, come sommariamente indicate nel parere dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del 27/05/2011, saranno oggetto dello stesso Accordo. Copia di detto Accordo dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.

5. Al fine di una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere verificata la possibilità di spostamento o di riduzione dell'area attualmente destinata a "magazzino e deposito di fusti olii", limitrofo allo stesso complesso. Qualora fosse dimostrata l'impossibilità di spostamento o di riduzione della destinazione d'uso di detta area, a favore di una sistemazione esterna più consona con il monumento, dovrà comunque essere elaborato un progetto che, pur mantenendo





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

l'attuale destinazione d'uso, migliori l'assetto dell'area stessa dal punto di vista paesaggistico.

6. La risagomatura dell'area, posta tra il complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia e i nuovi serbatoi e l'inserimento della strada di collegamento tra il piano di stabilimento (20.00 m. slm) con l'area dei nuovi serbatoi (4.50 m. slm), dovrà essere oggetto di un'accurata progettazione finalizzata ad una sistemazione più naturale del terreno, evitando per quanto possibile, salti di quota improvvisi che danno origine a veri e propri muri di verde. Il progetto dovrà essere presentato alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto per la relativa approvazione prima dell'inizio dei lavori.
7. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle due aree di proprietà ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell'elaborato trasmesso con nota prot. n. TDP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011.
8. Tutte le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto, sia nell'area prospiciente il Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia che nelle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende



che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la riconfigurazione plano-altimetrica delle aree sopraindicate.

9. In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee.

Art. 2

ALTRE PRESCRIZIONI

1. Il Proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. A norma dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le eventuali prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i. nonché gli altri provvedimenti che l'autorità competente adotterà ai sensi del medesimo decreto, costituiranno parte integrante del presente provvedimento.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

3. Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
4. Si devono considerare prevalenti le prescrizioni riportate nel presente decreto rispetto alle corrispondenti prescrizioni contenute nei pareri allegati.

Art. 3

MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che il Proponente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Proponente garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
2. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che il Proponente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.



3. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che il Proponente trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e alla ASL territorialmente competente.

Art. 4

DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente provvedimento è realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 4, del presente decreto. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza della società, la procedura di VIA viene reiterata.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita secondo il seguente schema:

DURATA AIA	CASO DI RIFERIMENTO	RIFERIMENTO al D.Lgs 59/05
5 anni	Casi comuni	Comma 1, art. 9
6 anni	Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001	Comma 3, art. 9
8 anni	Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001	Comma 2, art. 9

3. Rilevato che il Proponente ha certificato il proprio impianto secondo la norma UNI EN ISO 14001, l'Autorizzazione Integrata Ambientale





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

avrà validità 6 anni a decorrere dalla data di ottenimento dell'autorizzazione.

4. La validità della presente A.I.A. si riduce automaticamente alla durata indicata in tabella in caso di mancato rinnovo o decadenza delle certificazioni suddette. In ogni caso il Proponente è obbligato a comunicare eventuali variazioni delle certificazioni di cui sopra tempestivamente all'Autorità Competente.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, il Proponente prende atto che l'AC durante la procedura di rinnovo potrà aggiornare o confermare le prescrizioni a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sei mesi prima della citata scadenza;
6. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. Il Proponente prende atto che l'AC può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale quando:
 - a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
 - b) le MTD hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi aggiuntivi;



- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) nuove disposizioni comunitarie o nazionali lo esigono.
7. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Proponente presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
8. Si prescrive al Proponente di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni modifica all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Proponente l'obbligo di comunicazione di ogni variazione di utilizzo di materie prime, di modalità di gestione, di modalità di controllo, prima della loro attuazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Art. 5 TARIFFE

- 1 Si prescrive il versamento del conguaglio della tariffa di cui all'articolo 33, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo i tempi, le modalità e gli importi definiti dall'articolo 5, comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2008, comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli.
- 2 Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto interministeriale del 24 aprile 2008.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Proponente resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
2. Il Proponente resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
3. Il presente provvedimento è comunicato alla Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Puglia, all'ARPA Puglia. La Regione Puglia provvede a comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.



4. La Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
5. La Società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
6. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Puglia sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
7. A norma dell'articolo 29 *quattordecies*, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.
8. Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto A) si provvederà come di seguito indicato:
 - L'ottemperanza delle prescrizioni n. 2, 3, 4 dovrà essere verificata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- L'ottemperanza delle prescrizioni n. 1 e 5 dovrà essere verificata da ISPRA trasmettendo gli esiti al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
9. Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto B) provvederà ISPRA comunicando gli esiti al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
10. Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto C) provvederà il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in accordo con le Soprintendenze competenti comunicando gli esiti al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell' avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma lì

IL MINISTRO
DELL' AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI

